SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 novembre 1988

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

a **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI ed ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

DECRETO 18 ottobre 1988.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 99

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1988.

Reinquadramento nella disciplina dei presidi medico-chirurgici degli elettrostimolatori cardiaci impiantabili (pacemakers) alimentati da sorgente di energia non radioattiva e degli elettrocateteri per stimolazione cardiaca e loro raccordi.

88A4408

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 31 ottobre 1988, n. 480.

Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obbligo dell'iscrizione

1. L'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Obbligo dell'iscrizione)*. — *1.* Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall'articolo 732 del codice della navigazione che:

a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;

b) abbiano età inferiore ad anni 60;

c) siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria;

d) siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare;

e) siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione.

2. Sono, altresì, iscritti i soggetti indicati al comma 1 che abbiano i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e siano dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione».

2. Continuano ad essere iscritti al Fondo tutti coloro che ne avevano titolo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Gestione del Fondo

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, è sostituito dal seguente:

«La gestione del Fondo è regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualità delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno».

Art. 3.

Retribuzione soggetta a contributo

1. L'articolo 13 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Retribuzione soggetta a contributo)*. — *1.* La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita dai seguenti elementi:

a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennità di contingenza;

b) indennità di volo garantita, comprensiva degli aumenti periodici biennali, o comunque derivante dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

c) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive;

d) compensi spettanti in percentuale sulle vendite a bordo;

e) indennità accessorie e speciali, nonché qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione delle somme corrisposte a titolo di:

1) indennità sostitutiva del periodo di preavviso;

2) indennità per ferie e riposi non goduti;

3) diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

4) indennità di alloggio e indennità di rappresentanza;

5) maggiorazione del servizio all'estero e indennità integrativa di trasferta limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

6) indennità di trasporto connessa ad attività di volo o addestrativa, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare».

Art. 4.

Minimale di retribuzione ai fini contributivi

1. Per ciascuna categoria del personale di volo il limite minimo di retribuzione mensile, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni, non può essere inferiore all'importo risultante dalla tabella di cui al comma 3.

2. Qualora la retribuzione sia inferiore all'importo del minimale di cui al comma 1, viene riconosciuto un periodo contributivo pari al rapporto tra la retribuzione e il minimale medesimo.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie

professionali che concorrono al Fondo volo, è approvata la tabella delle retribuzioni minime mensili di cui al comma 1, da stabilirsi in riferimento ai minimi previsti per ciascuna categoria del personale di volo dai contratti collettivi di lavoro per i dipendenti dalle aziende di navigazione aerea e dalle aziende di costruzioni aeronautiche.

4. Il limite di cui al comma 1 è aumentato, ogni anno, nella stessa misura percentuale delle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ed è soggetto a revisione triennale da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo volo, in riferimento ai minimi previsti per ciascuna categoria del personale di volo dai contratti collettivi di lavoro per i dipendenti dalle aziende di navigazione aerea e dalle aziende di costruzioni aeronautiche.

5. La disposizione di cui al comma 2 non si applica per i periodi di astensione dal lavoro previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, nel caso di retribuzione in misura ridotta.

Art. 5.

Misura del contributo

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, è elevato al 34,50 per cento degli emolumenti retributivi assoggettati a contribuzione ed assorbe le maggiorazioni dell'aliquota contributiva disposte sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484.

2. A decorrere dal 1° gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del contributo è variata in relazione alle risultanze del bilancio tecnico della gestione del Fondo che dovrà essere compilato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La misura del contributo è variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, secondo quanto disposto al comma 2 e successivamente in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, e non può in ogni caso essere inferiore a quella prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Art. 6.

Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità per gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. Gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono il diritto alla pensione di anzianità qualora, all'atto della cessazione dal servizio per dimissioni o licenziamento:

a) possano far valere un periodo utile di almeno 30 anni di cui almeno 20 di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'età;

b) ovvero abbiano compiuto 55 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;

c) ovvero abbiano compiuto 50 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;

d) ovvero abbiano compiuto 50 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione è ridotta in base ai seguenti coefficienti:

Anni di contribuzione	Coefficienti
19	0,9737
18	0,9468
17	0,9196
16	0,8922
15	0,8647

e) ovvero abbiano compiuto 45 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione è ridotta in base ai seguenti cooefficienti:

Età	Coefficienti
49	0,9737
48	0,9468
47	0,9196
46	0,8922
45	0,8647

2. Restano ferme le disposizioni relative alla pensione di invalidità di cui all'articolo 22, comma secondo, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484.

Art. 7.

Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. Per gli iscritti al Fondo che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano acquisito il diritto alla pensione di anzianità del Fondo secondo le

norme vigenti anteriormente alla data indicata, i periodi mancanti per perfezionare i requisiti di età e di anzianità assicurativa previsti dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, sono rideterminati mediante applicazione di un coefficiente di moltiplicazione pari al rapporto tra gli anni di età e di anzianità assicurativa previsti dall'articolo 6 della presente legge ed i corrispondenti anni di età e di anzianità assicurativa fissati nel predetto articolo 22 sopra indicato.

2. Qualora l'iscritto consegua il diritto a pensione con i requisiti di cui al punto 3) del primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, maggiorati con i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, in relazione alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 6, comma 1, la misura della pensione è ridotta in base ai seguenti coefficienti:

Età	Coefficienti
49	0,9737
48	0,9468
47	0,9196
46	0,8922
45	0,8647

Anni di contribuzione	Coefficienti
19	0,9737
18	0,9468
17	0,9196
16	0,8922
15	0,8647

3. Per gli iscritti al Fondo, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno risolto il rapporto di lavoro, non si applica il coefficiente di moltiplicazione di cui al comma 1 relativo ai requisiti di anzianità assicurativa.

Art. 8.

Retribuzione pensionabile

1. L'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1973, n. 484, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 *(Retribuzione pensionabile)*. — *1.* La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni di servizio, assoggettati a contribuzione.

2. I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati.

3. Qualora gli anni di servizio per la determinazione della retribuzione annua pensionabile ai sensi del comma 1 risultino inferiori a 5, ovvero, per effetto di quanto disposto al comma 2, i periodi di servizio risultino inferiori a 5 anni, la retribuzione pensionabile è data dalla media annuale degli emolumenti corrispondenti al minor periodo di servizio.

4. La retribuzione determinata per ciascun anno solare ai sensi dei commi precedenti è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

5. La misura della pensione non potrà superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi successivi.

6. In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un'anzianiità aziendale:

a) non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo limite;

b) superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo limite;

c) superiore a 25 anni per il terzo limite.

7. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno precedente.

8. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, è determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i seguenti criteri di corrispondenza:

a) il primo limite per un numero di anni utili non superiore a 20;

b) il secondo limite per un numero di anni utili superiore a 20 e non superiore a 25;

c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a 25.

9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 la individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea

maggiormente rappresentativa è effettuata secondo tabelle di equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il comitato di vigilanza del Fondo».

2. Il secondo comma dell'articolo 40 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è soppresso.

Art. 9.

Misura della pensione

1. Per i periodi di iscrizione successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura della pensione dovuta dal Fondo è pari al 2,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno riconosciuto utile, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 25, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484.

Art. 10.

Adeguamento periodico delle pensioni

1. L'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Adeguamento periodico delle pensioni*). — *1.* Agli importi delle pensioni dovute dal Fondo per la previdenza del personale di volo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti».

Art. 11.

Liquidazione in capitale

1. Il limite di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è costituito dalla metà del valore capitale della quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e dal quarto del valore capitale della quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi a tale data.

2. Agli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

Art. 12.

Riconoscimento e riscatti di periodi utili a pensione

1. Il riconoscimento di cui all'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 484, ed il riscatto di cui all'articolo 7 della medesima legge sono subordinati alla presentazione della relativa domanda entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dal quinquennio di iscrizione al Fondo e al versamento di un contributo pari all'80 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

2. L'articolo 3, commi secondo e terzo, della legge 30 luglio 1973, n. 484, e l'articolo 7, comma secondo, della medesima legge sono abrogati.

3. I soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, possono chiedere di riscattare, con le stesse modalità previste dall'articolo 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e limitatamente ad un periodo massimo di 24 mesi, i periodi comportanti attività di volo connessi con la partecipazione a corsi per l'acquisizione ed il perfezionamento dei titoli e delle cognizioni tecniche e professionali inerenti alle categorie del personale di volo, che non abbiano dato luogo a rapporto di lavoro coperto da contribuzione assicurativa.

4. Ai periodi riscattati ai sensi del comma 3 si applicano le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1973, n. 484.

Art. 13.

Liquidazione della posizione assicurativa

1. Il primo comma dell'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

«Per gli iscritti al Fondo, che cessino dal prestare servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di proseguire volontariamente l'iscrizione, è costituita, al compimento dell'età prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda degli interessati, una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo mediante accreditamento dei contributi base determinati quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo».

2. Il quarto comma dell'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato.

Art. 14.

Prosecuzione volontaria della contribuzione

1. All'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1973, n. 484, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Il contributo volontario è versato mensilmente. L'iscritto che, per il periodo di un anno, non versi il contributo e lo versi in misura inferiore a quella dovuta decade dalla possibilità di coprire di contribuzione il periodo pregresso».

2. L'articolo 41 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato.

Art. 15.
Valutazione dei periodi di iscrizione anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge

1. I periodi di iscrizione al Fondo anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge sono valutati, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni, con l'applicazione delle norme in vigore anteriormente alla predetta data, fatto salvo quanto disposto negli articoli 7 e 8.

Art. 16.
Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione

1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

«La ricostituzione del trattamento di pensione di cui al primo comma non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni di contribuzione effettiva dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza della precedente ricostituzione».

Art. 17.
Copertura della contribuzione figurativa dei periodi di ammissione alle integrazioni salariali

1. Per i periodi di sospensione dal lavoro e di riduzione di orario, per i quali nei confronti di soggetti iscritti al Fondo è stata ammessa l'integrazione salariale, anteriormente alla data di entrata in vigore dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma terzo, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 8, comma quinto, della legge 23 aprile 1981, n. 155, con versamento delle somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa a favore del Fondo a carico della Cassa integrazione guadagni.

Art. 18.
Comitato speciale Fondo volo

1. Il numero 1) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

«1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore dei quali: tre piloti, quattro assistenti di volo e un tecnico di volo;».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 859/1965 reca: «Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea».

— L'art. 732 del codice della navigazione è così formulato:

«Art. 732 *(Categorie del personale di volo)*. — Il personale di volo si distingue in tre categorie:

1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo;
3) personale addetto ai servizi complementari di bordo».

— Gli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione, come sostituiti dalla legge n. 862/1980 e dal regolamento di attuazione di cui al D.M. 18 giugno 1981 (suppl. ord. *G.U.* n. 183 del 6 luglio 1981) disciplinano i servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio.

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 12 della legge n. 859/1965 come sostituito dall'art. 1 della legge n. 484/1973 (Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), e come da ultimo modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12 *(Gestione del Fondo)*. — Il Fondo è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

La gestione del Fondo è regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualità delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno».

Nota all'art. 4:

La legge n. 1204/1971 (Tutela delle lavoratrici madri) e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 4, 5 e 7 prevede le ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro:

«Art. 4. — È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali».

«Art. 5. — L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera *a)* del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3».

«Art. 7. — La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera *c)* dell'art. 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto.

La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia».

Note all'art. 5:

— L'art. 14, primo comma, della legge n. 859/1965 come modificato dall'art. 1 della legge n. 484/1973 è così formulato: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo è stabilito nel 15 per cento degli elementi retributivi di cui al precedente art. 13, validi ai fini della pensione, ed è ripartito per i 2/3 a carico dell'azienda e, per 1/3 a carico del personale. Ove intervengano variazioni in tale aliquota contributiva, oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, la quota eccedente quest'ultima sara ripartita in ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico del personale».

— L'art. 15 della legge n. 484/1973 è sostituito dall'art. 10 della presente legge.

Nota all'art. 6:

Per il testo del secondo comma dell'art. 22 della legge n. 859/1965 si veda la nota all'art. 7.

Nota all'art. 7:

L'art. 22 della legge n. 859/1965, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 484/1973, è così formulato:

«Art. 22 *(Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione).* — Hanno diritto a pensione di anzianità gli iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento:

1) possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'età;

2) ovvero abbiano compiuto il 50° anno di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;

3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di età ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione è ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:

Età	Coefficienti
49	0,9737
48	0,9468
47	0,9196
46	0,8922
45	0,8647

Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti:

a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purché la invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;

b) che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, purché l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro, comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidità non è dovuta a causa di servizio.

Ove l'invalidità sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione.

Si considera dovuta a causa di servizio l'invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto».

Nota all'art. 8:

Il secondo comma dell'art. 40 della legge n. 859/1965 era così formulato: «La pensione di anzianità è liquidata sulla base della retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi degli ultimi dodici mesi. Detta retribuzione è adeguata nella stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall'anno in cui l'iscritto ha cessato i versamenti».

Nota all'art. 9:

L'art. 25, secondo comma, della legge n. 859/1965, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 484/1973, è così formulato: «La pensione dell'iscritto non può superare la retribuzione pensionabile, né, qualora debba essere liquidata ai sensi del punto *b)* e del penultimo comma del precedente art. 22, essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta».

Nota all'art. 11:

Il testo dell'art. 34 della legge n. 859/1965 è il seguente:

«Art. 34 *(Liquidazione in capitale).* - L'iscritto che abbia raggiunto i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ha la facoltà di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, il valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il capitale liquidabile non può superare:

a) né la metà del valore capitale della pensione spettante ai sensi della stessa legge;

b) né la differenza tra il valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge ed il valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alle retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile ai fini della determinazione della pensione liquidabile a carico del Fondo.

La pensione ai superstiti del pensionato che si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo è calcolata sulla quota residua di pensione diretta.

Per gli iscritti volontari di cui al successivo art. 40, la liquidazione in capitale è operata sulla pensione corrispondente alla retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi per gli ultimi 12 mesi, con esclusione della percentuale di adeguamento di cui al secondo comma dell'art. 40».

Note all'art. 12:

— Il testo degli articoli 3 e 7 della legge n. 484/1973 è il seguente (in parentesi quadre sono riportati i commi abrogati dal comma 2 del presente articolo):

«Art. 3 *(Riconoscimento dei periodi di servizio militare)*. — Gli iscritti al fondo, i loro superstiti e coloro che siano già titolari di pensione a carico del fondo stesso, possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di servizio militare, in qualunque epoca compiuti, previsti dall'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché di quelli prestati come militari di carriera purché non abbiano dato luogo a pensione a carico dello Stato.

[Per ottenere il predetto riconoscimento, gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredata dei documenti militari, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge e versare un contributo pari al 20 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per coloro che siano assunti da aziende di navigazione aerea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data d'iscrizione al fondo ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859].

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'art. 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'art. 1 della presente legge e sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione, così come previsto dal citato art. 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la relativa domanda, purché il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'art. 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859».

«Art. 7 *(Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi prestati presso aziende di navigazione aerea ovvero necessari per l'acquisizione di qualifiche professionali)*. — Coloro che siano assunti da aziende di navigazione aerea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi lavorativi diversi dall'attività di volo, da essi prestati presso le aziende citate o presso altre aziende se, in ogni caso, connessi con l'acquisizione ed il perfezionamento dei titoli preferenziali e delle cognizioni tecniche professionali inerenti alle categorie del personale di volo, compiuti posteriormente al 31 dicembre 1946 in età superiore al 20° anno, purché, relativamente ai periodi stessi, risultino versati i prescritti contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o sia stata esercitata la facoltà di riscatto di cui all'art. 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

[Il riconoscimento è subordinato alla presentazione della relativa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di assunzione da parte di aziende di navigazione aerea ed al versamento di un contributo pari al 20 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338].

La data alla quale si riferisce il calcolo della riserva matematica è quella di presentazione della domanda di riconoscimento.

Le posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono annullate, relativamente ai periodi riconosciuti, con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento e l'importo dei contributi base ed integrativi versati, ovvero l'importo delle somme versate ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, o dell'art. 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, o di altre norme relative al trattamento sopra indicato, è trasferito al fondo e considerato in detrazione, sino a concorrenza della somma che gli interessati debbono versare ai sensi del secondo comma del presente articolo.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria e volontaria, richiesto dall'art. 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'art. 1 della presente legge, e sono computati utili ai fini del diritto e della misura della pensione, così come previsto dal citato art. 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la relativa domanda, purché il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.

I periodi riconosciuti non sono validi, ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione richiesto per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'art. 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, e i superstiti) è il seguente:

«Art. 13. — Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al fondo di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono validi a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoro interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

— L'art. 2-*novies* del D.L. n. 30/1974, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali, aggiunto dalla legge di conversione, è così formulato:

«Art. 2-*novies* *(Riscatto laurea)*. — Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto è ridotto del cinquanta per cento.

L'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato».

— I commi quinto e sesto dell'art. 6 (Riscatto previdenziale dei periodi di corso legale di laurea) della legge n. 484/1983 così recitano:

«I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'art. 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo

modificato dall'art. 1 della presente legge e sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione, così come previsto dal citato art. 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda di pensione, purché il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'art. 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859».

Nota all'art. 13:

Il testo vigente dell'art. 38 della legge n. 859/1965, come modificato ai sensi del presente articolo, è il seguente:

«Art. 38 (*Liquidazione della posizione assicurativa*). — *Per gli iscritti al Fondo, che cessino dal prestare servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di proseguire volontariamente l'iscrizione, è costituita, al compimento dell'età prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda degli interessati, una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo mediante accreditamento dei contributi base determinati quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo.*

In aggiunta ai contributi base accreditati a norma del comma precedente, sono trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalità ed in base alle percentuali vigenti nel periodo al quale si riferiscono i contributi stessi.

Gli iscritti di cui al primo comma del presente articolo hanno, altresì, diritto alla restituzione di una somma pari alla differenza fra quella versata in loro favore al Fondo di previdenza per il personale di volo e quella trasferita all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, maggiorata dell'interesse annuo del 4 per cento calcolato sino alla data di cessazione dell'obbligo assicurativo.

Le norme del presente articolo, tranne quelle di cui al precedente terzo comma, sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto a pensione indiretta a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti».

Comunque, ad ogni buon fine, si trascrive il quarto comma dell'art. 38 che è stato soppresso: «Gli adempimenti citati nel presente articolo sono disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale quando sia decorso un quinquennio dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo o — a domanda dell'interessato — anche prima che tale periodo sia decorso».

Note all'art. 14:

— Il testo vigente dell'art. 39 della legge n. 859/1965, come modificato dall'art. 11 della legge n. 484/1973 e da ultimo integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 39 (*Prosecuzione volontaria della contribuzione*). — L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver conseguito diritto a pensione, ha facoltà di continuare in forma volontaria il versamento dei contributi dalla data di cessazione dell'obbligo stesso, purché possa far valere, alla data medesima, almeno cinque anni di contribuzione.

La domanda di esercizio della facoltà di cui al precedente comma deve pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria.

L'inosservanza del termine di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facoltà ivi prevista.

Coloro che si avvalgano della facoltà di cui al primo comma del presente articolo devono versare, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contributo sulla retribuzione pensionabile spettante alla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria.

Detto contributo è determinato mediante l'applicazione, sulla retribuzione di cui al precedente comma, dell'aliquota contributiva stabilita per il personale in servizio.

Annualmente, la retribuzione pensionabile, sulla quale deve essere versato il contributo volontario, è adeguata in base alle variazioni del numero indice medio del costo della vita rispetto a quello determinato nell'anno solare precedente.

Sulla retribuzione così adeguata si applica l'aliquota contributiva stabilita per il personale di volo in servizio.

Il requisito di cinque anni di contribuzione previsto dal primo comma è ridotto ad un anno, per gli iscritti che, in relazione allo stesso rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione, siano chiamati a svolgere attività di volo fuori del territorio nazionale con sospensione della retribuzione in Italia per almeno un anno.

Ove dall'assicurazione straniera derivi diritto a prestazioni, i contributi volontari maggiorati dell'interesse annuo del 4 per cento sono restituiti, a domanda dell'interessato o dei suoi aventi causa, all'atto della cessazione dell'iscrizione al Fondo.

Il contributo volontario è versato mensilmente. L'iscritto che, per il periodo di un anno, non versi il contributo o lo versi in misura inferiore a quella dovuta decade dalla possibilità di coprire di contribuzione il periodo pregresso».

— L'art. 41 della legge n. 859/1965 era così formulato:

«Art. 41 (*Versamento del contributo volontario*). — Il contributo volontario è versato mensilmente.

Qualora, per il periodo di un anno, l'iscritto non versi il contributo e lo versi in misura inferiore a quella dovuta, la posizione previdenziale viene liquidata ai sensi del precedente art. 38, salvo che l'iscritto medesimo possa far valere un periodo utile di almeno 15 anni, nel qual caso si applicano le disposizioni del precedente art. 40».

Nota all'art. 16:

Il testo vigente dell'art. 28 della legge n. 859/1965 è il seguente:

«Art. 28 (*Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione*). — All'atto della cessazione della rioccupazione si provvederà alla liquidazione di una nuova pensione, ai sensi del precedente art. 22, da calcolarsi in base alla complessiva anzianità contributiva raggiunta dall'iscritto alla data della cessazione della rioccupazione ed alla media ponderata, rispetto ai vari periodi di contribuzione, delle retribuzioni pensionabili spettanti alle date terminali di ogni periodo di servizio.

La ricostituzione del trattamento di pensione di cui al primo comma non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni di contribuzione effettiva dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza della precedente ricostituzione.

In tali casi è ripristinata la corresponsione della pensione goduta all'atto della rioccupazione, tenendo conto delle eventuali variazioni nel frattempo intervenute in applicazione del successivo art. 35. Per i contributi versati al Fondo durante i periodi di rioccupazione che non hanno dato luogo alla ricostituzione del trattamento di pensione trovano applicazione le norme di cui al successivo art. 38.

Nel caso che l'iscritto abbia optato per la liquidazione in capitale di una quota della pensione, ai sensi del successivo art. 34, il calcolo della pensione complessiva verrà effettuato riducendo l'anzianità contributiva, che ha dato luogo al calcolo della pensione relativa, di una quota percentuale pari a quella liquidata in capitale».

Note all'art. 17:

— L'art. 3, comma terzo, della legge n. 164/1975 (Provvedimenti per la garanzia del salario) è così formulato: «Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

— L'art. 8, comma quinto, della legge n. 155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione vigente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) è così formulato: «Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al fondo pensioni lavoratori dipendenti».

Nota all'art. 18:

Il testo vigente dell'art. 26 del D.P.R. n. 639/1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), è il seguente:

«Art. 26. — La composizione del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea è così modificata:

1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore dei quali: tre piloti, quattro assistenti di volo e un tecnico di volo;

2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2573):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (FORMICA) l'11 aprile 1988.

Assegnato all'XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 9 giugno 1988, con pareri delle commissioni V e IX.

Esaminato dall'XI commissione il 7 luglio 1988 e approvato il 13 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1216):

Assegnato all'11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 29 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dall'11ª commissione il 28 settembre 1988, 5 ottobre 1988 e approvato il 19 ottobre 1988.

88G0552

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° ottobre 1988.

Aggiornamento delle tabelle contenenti le sostanze stupefacenti e psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, quarto comma, punto 2, l'art. 8, secondo comma, punti 7 e 8, gli articoli 11, 12 e 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto il decreto interministeriale in data 23 agosto 1977 «Approvazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685»;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1977 «Elenco delle specialità medicinali registrate soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685»;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio superiore di sanità e dal Comitato tecnico interministeriale, di cui all'art. 8 della legge stessa n. 685;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di cui al decreto interministeriale 23 agosto 1977 sono così modificate:

TABELLA I

Sono aggiunte le sostanze:

Catinone ((-)-alfa-aminopropiofenone)
D M A (2,5-dimetossiamfetamina)
P M A (para-metossiamfetamina)
T M A (3,4 5-trimetossiamfetamina)
DOET (2,5 - dimetossi - 4 - etilamfetamina)
MMDA (5 - metossi - 3,4 - metilendiossiamfetamina)
MDMA (3,4 - metilendiossimetamfetamina)
Fenetillina 7-(3-fenil-2-propilaminoetil) teofillina
Levoamfetamina
Levometamfetamina
Catina (d-treo-2-amino-1-idrossi-1-fenilpropano)
n-etilamfetamina

TABELLA IV

Sono aggiunte le sostanze:

Fencamfamina (dl-N-etil-3-fenilbiciclo (2,2,1)-eptan-2-amina)

Fenproporex (dl-3-(alfa-metilfenetil) amino)-propionotrile

Mefenorex (dl-N(3-cloropropil)-alfa-metilfenetilamina

Propilesedrina (dl-cicloesil-2-metilaminopropano)

Pirovalerone (dl-1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone

Tetrabamato (Associazione molecolare di Fenobarbitale Febarbamato e difebarbamato)

Vinylbital

TABELLA VI

Sono aggiunte le sostanze:

Quazepam
Midazolam

Art. 2.

L'elenco delle specialità medicinali sottoposte alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685 di cui al decreto interministeriale 3 ottobre 1977 è così modificato:

TABELLA I

È aggiunta la specialità medicinale:

M S Contin discoidi . . . morfina solfato

TABELLA IV

È aggiunta la specialità medicinale:

Sevrium compresse	Tetrabamato (associazione molecolare di: fenobarbitale - febarbamato e difebarbamato)

TABELLA V

È esclusa la specialità medicinale:

Spasmocibalgina supposte	Allobarbitale

TABELLA VI

Sono aggiunte le seguenti specialità:

Eudorm compresse	Quazepam
Eusonil compresse.	Quazepam
Paxipam tavolette	Alazepam
Ipnovel compresse, fiale .	Midazolam

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

88A4493

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 aprile 1988.

Attuazione del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 404, in materia di contributi per i consorzi fidi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, convertito con legge n. 404 del 3 ottobre 1987, recante interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi, che prevede la concessione da parte dello Stato di contributi a favore dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa, di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale;

Considerato che il secondo comma dell'art. 2 prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro vengano stabilite le modalità per la concessione del predetto contributo;

Decreta:

Art. 1.

Per accedere al contributo di cui all'art. 2 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 404 i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale, devono presentare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

copia autentica del proprio atto costitutivo e/o dello statuto;

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante il numero delle imprese consorziate e la loro appartenenza al settore delle piccole e medie imprese o dell'artigianato;

copia autentica dell'atto costitutivo del Fondo interconsortile di garanzia di secondo grado cui si aderisce.

La trasmissione di tale documentazione da parte del richiedente non sarà necessaria se essa sia stata inviata al Ministero dall'organismo, associazione, o ente gestore del Fondo in questione, unitamente all'elenco degli aderenti allo stesso.

Verificandosi tale ipotesi, gli interessati dovranno farne esplicita menzione nella domanda;

copia della ricevuta bancaria di bonifico dell'apporto effettuato nel 1987 a favore dell'organismo, associazione o ente gestore del Fondo in questione, per le finalità del Fondo stesso.

Art. 2.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed erogato in unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione.

Art. 3.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere, nelle forme che saranno ritenute più opportune, ogni altro elemento sulla consistenza del Fondo o dei Fondi, sui criteri di gestione adottati e sugli interventi effettuati a favore dei consorzi aderenti.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1988
Registro n. 15 Industria, foglio n. 297

88A4492

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 1988.

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera, nonché modifica di inquadramento di una marca estera e di denominazione di altra marca estera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita, di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza CEE in base al prezzo richiesto dal fornitore e di altre marche di tabacchi lavorati nazionali ed estere fabbricate su licenza in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *A, B, C, D* ed *E* al decreto ministeriale 2 agosto 1988, che fissa le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere alla modifica di denominazione di marche estere;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato per le marche di tabacchi lavorati italiane ed estere fabbricate su licenza e sentito il parere favorevole espresso dal consiglio stesso per le marche importate;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *A, B, C, D* ed *E* al decreto ministeriale 2 agosto 1988, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati italiane, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza CEE, è variato come segue:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

MS International	da L.	107.500	a L.	115.000	il kg conv.le
MS International Blu	»	107.500	»	115.000	»
Zenit (ast. e cart.)	»	107.500	»	115.000	»
Presidente	»	102.500	»	110.000	»
Melody	»	97.500	»	105.000	»
Futura	»	92.500	»	95.000	»
Colombo K.S. filtro	»	87.500	»	95.000	»
Gala (da 20 e da 10)	»	87.500	»	95.000	»
Lido	»	87.500	»	95.000	»
Lido Extra Mild	»	87.500	»	95.000	»
Linda leggera (ast. e cart.)	»	87.500	»	95.000	»
Linda (ast. e cart.)	»	87.500	»	95.000	»
Master	»	87.500	»	95.000	»

Master ultraleggera	da L.	87.500	a L.	95.000	il kg conv.le
MS Blu (ast. e cart.)	»	87.500	»	95.000	»
MS Extra Lights	»	87.500	»	95.000	»
MS Lights (ast. e cart.)	»	87.500	»	95.000	»
MS Mild	»	87.500	»	95.000	»
MS (ast. da 20 e da 10 cart.)	»	87.500	»	95.000	»
Pack K.S. filtro	»	87.500	»	95.000	»
Stop K.S.	»	87.500	»	95.000	»
Stop K.S. filtro (ast. e cart.)	»	87.500	»	95.000	»
Tre stelle	»	87.500	»	95.000	»
Bis (ast. e cart.)	»	77.500	»	82.500	»
Esportazione lunga	»	67.500	»	72.500	»
Super (con filtro)	»	65.000	»	70.000	»
Esportazione	»	57.500	»	62.500	»
Esportazione filtro	»	57.500	»	62.500	»
N 80 filtro	»	57.500	»	62.500	»
Nazionali filtro	»	57.500	»	62.500	»
Alfa filtro	»	55.000	»	60.000	»
N 80	»	55.000	»	60.000	»
Alfa	»	50.000	»	55.000	»

(Marche estere di produzione nazionale)

Marlboro (Filter) (ast. e cart.)	da L.	137.500	a L.	147.500	il kg conv.le
Winston (Filter) (ast. e cart.)	»	137.500	»	147.500	»
Gallant Export (Filter)	»	132.500	»	142.500	»
Gallant (Filter) (ast. e cart.)	»	132.500	»	142.500	»
Mercedes (Filtre)	»	132.500	»	142.500	»
Muratti Ambassador (Filter) (ast. e cart.)	»	132.500	»	142.500	»
Craven «A» Ultra Mild	»	130.000	»	140.000	»
Diana K.S. (Filter) (ast. e cart.)	»	92.500	»	100.000	»
Diana Specially Mild (ast. e cart.)	»	92.500	»	100.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sobranie Black Russian 100's	da L.	250.000	a L.	300.000	il kg conv.le
Sobranie Elegance 100's	»	250.000	»	300.000	»
Sobranie Riviera Lights 100's	»	250.000	»	300.000	»
Cartier Luxury Mild (Filter)	»	155.000	»	165.000	»
Dunhill International	»	150.000	»	160.000	»
Dunhill International Superior Mild	»	150.000	»	160.000	»
John Player Special International (Filter)	»	150.000	»	160.000	»
Luxury Mild Benson & Hedges	»	150.000	»	160.000	»
Philip Morris International (Filter)	»	150.000	»	160.000	»
Rothmans International (Filter)	»	150.000	»	160.000	»
King George Supreme Virginias (Filter)	»	142.500	»	152.500	»
Reemtsma n. 1 (Filter)	»	142.500	»	152.500	»
St. Moritz Gold Band Menthol (Filter)	»	142.500	»	152.500	»

Marlboro 100's	da L.	140.000	a L.	150.000	il kg conv.le
Marlboro Lights 100's (Filter)	»	140.000	»	150.000	»
Barclay K.S. (Filter) (ast. e cart.)	»	137.500	»	147.500	»
Benson & Hedges International 100's	»	137.500	»	147.500	»
Benson & Hedges Mild 100's	»	137.500	»	147.500	»
Capri Trim & Light-Filter	»	137.500	»	147.500	»
Capri Trim & Light-Menthol (Filter)	»	137.500	»	147.500	»
Caprice Trim & Light-Filter	»	137.500	»	147.500	»
Caprice Trim & Light-Menthol (Filter)	»	137.500	»	147.500	»
Cartier Vendome Luxury Slim (Filter)	»	137.500	»	147.500	»
Davidoff King Size	»	137.500	»	147.500	»
Dunhill King Size Extra Mild	»	137.500	»	147.500	»
Dunhill Superior Mild King Size (Filter)	»	137.500	»	147.500	»
Dunhill (K.S. Filter)	»	137.500	»	147.500	»
Fine 120 Virginia Blend (Filter)	»	137.500	»	147.500	»
Gallant 100's	»	137.500	»	147.500	»
Gitanes Internationales (Filtre)	»	137.500	»	147.500	»
Grant	»	137.500	»	147.500	»
HB Crownfilter 100's	»	137.500	»	147.500	»
John Player Special King Size Filter	»	137.500	»	147.500	»
Kent De Luxe 100's	»	137.500	»	147.500	»
Lucky Strike Filter 100's	»	137.500	»	147.500	»
Lucky Strike Filter Lights 100's	»	137.500	»	147.500	»
Marlboro Lights (Filter)	»	137.500	»	147.500	»
Marlboro (Filter) (ast. da 20 e da 10 e cart.)	»	137.500	»	147.500	»
Merit Filter 100's	»	137.500	»	147.500	»
Merit Ultra Lights 100's	»	137.500	»	147.500	»
Milde Sorte 100 Filter (ast. e cart.)	»	137.500	»	147.500	»
More 120's (Filter) (ast. e cart.)	»	137.500	»	147.500	»
More Menthol 120's (Filter)	»	137.500	»	147.500	»
More Special Mild 120's (Filter)	»	137.500	»	147.500	»
Pall Mall Filter	»	137.500	»	147.500	»
Pall Mall K.S.	»	137.500	»	147.500	»
Park Drive K.S.F.	»	137.500	»	147.500	»
Perkins (International Size Filter)	»	137.500	»	147.500	»
Philip Morris Super Lights 100's	»	137.500	»	147.500	»
Philip Morris Ultra Lights 100's	»	137.500	»	147.500	»
Prince of Blends (Filter Tipped)	»	137.500	»	147.500	»
Raffles 100's	»	137.500	»	147.500	»
Ronson 100's	»	137.500	»	147.500	»
Rothmans Luxury Lenght Leggera	»	137.500	»	147.500	»
Rothmans Luxury Lenght Super Leggera	»	137.500	»	147.500	»
Rothmans Luxury Lenght (Filter Tipped)	»	137.500	»	147.500	»
Santos Dumont 120's	»	137.500	»	147.500	»
Silk Cut K.S. Filter	»	137.500	»	147.500	»

West (Filter)	da L. 137.500	a L. 147.500	il kg conv.le
Winston 100's (Filter)	» 137.500	» 147.500	»
Winston Filter K.S. (ast. e cart.)	» 137.500	» 147.500	»
Winston Lights 100's (Filter)	» 137.500	» 147.500	»
Winston Lights (Filter)	» 137.500	» 147.500	»
Winston Super Lights	» 137.500	» 147.500	»
Memphis Light 100	» 135.000	» 145.000	»
Al Capone Filters	» 132.500	» 142.500	»
Al Capone Lights Filters	» 132.500	» 142.500	»
Amazone Special Filter King Size	» 132.500	» 142.500	»
Astor Filter	» 132.500	» 142.500	»
Astor Mild K.S.F.	» 132.500	» 142.500	»
Astor (Filter 100's)	» 132.500	» 142.500	»
Atika (K.S.F.)	» 132.500	» 142.500	»
Benson & Hedges Special Mild (Filter)	» 132.500	» 142.500	»
Benson & Hedges (Special Filter)	» 132.500	» 142.500	»
Bond Street Filter (ast. e cart.)	» 132.500	» 142.500	»
Camel	» 132.500	» 142.500	»
Camel Filter (ast. e cart.)	» 132.500	» 142.500	»
Camel Filters 100's	» 132.500	» 142.500	»
Camel Lights 100's (Filter)	» 132.500	» 142.500	»
Camel Lights (Filter)	» 132.500	» 142.500	»
Century Filter	» 132.500	» 142.500	»
Century Lights	» 132.500	» 142.500	»
Chesterfield K.S.	» 132.500	» 142.500	»
Chesterfield K.S. Filter	» 132.500	» 142.500	»
Cortina Super King Size Ultra Lights (Filter)	» 132.500	» 142.500	»
Dorchester King Size (Filter)	» 132.500	» 142.500	»
Ernte 23 (Filter)	» 132.500	» 142.500	»
Eve 100 (Filter)	» 132.500	» 142.500	»
Gallant Extra Mild	» 132.500	» 142.500	»
Gladstone Mild K.S. (Filter)	» 132.500	» 142.500	»
Golden Mercury K.S.F. (ast. e cart.)	» 132.500	» 142.500	»
H.B. Crownfilter K.S. (ast. e cart.)	» 132.500	» 142.500	»
Kent King Size Filter (ast. e cart.)	» 132.500	» 142.500	»
Kent Lights	» 132.500	» 142.500	»
Kim	» 132.500	» 142.500	»
Kim Menthol Filter Mild	» 132.500	» 142.500	»
Kim Superleggera	» 132.500	» 142.500	»
Kim Ultra	» 132.500	» 142.500	»
Krone (Filter)	» 132.500	» 142.500	»
L & M Filters	» 132.500	» 142.500	»
Lark Filter	» 132.500	» 142.500	»
Lord Extra	» 132.500	» 142.500	»
Lord Ultra Lights (Filter)	» 132.500	» 142.500	»
Lucky Strike	» 132.500	» 142.500	»
Lucky Strike Filters Lights	» 132.500	» 142.500	»
Lucky Strike (Filter L.S.) (ast. e cart.)	» 132.500	» 142.500	»

Marvel Filter 100's	da L. 132.500	a L.	142.500	il kg conv.le
Memphis 100 International (Filter)	»	132.500	»	142.500	»
Memphis International Filter (K.S.)	»	132.500	»	142.500	»
Memphis Light K.S.	»	132.500	»	142.500	»
Men (Filter)	»	132.500	»	142.500	»
Mercedes 100 Specially Mild (Filtre)	»	132.500	»	142.500	»
Merit Filter K.S.	»	132.500	»	142.500	»
Merit Ultra Lights King Size (Filter)	»	132.500	»	142.500	»
Milde Sorte (Filter) (ast. e cart.)	»	132.500	»	142.500	»
Multifilter Philip Morris 100's	»	132.500	»	142.500	»
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's	»	132.500	»	142.500	»
Multifilter Philip Morris Ultra Lights (ultra leggere) 100's	»	132.500	»	142.500	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (ast. e cart.)	»	132.500	»	142.500	»
Muratti Ambassador Filter (ast. e cart.)	»	132.500	»	142.500	»
Muratti Ambassador Ultra Mild King Size (Filter)	»	132.500	»	142.500	»
Muratti Ariston Filter	»	132.500	»	142.500	»
North Pole Filter	»	132.500	»	142.500	»
Now (Filter)	»	132.500	»	142.500	»
Parisienne Super F.	»	132.500	»	142.500	»
Peer 100 Superkingsize (Filter)	»	132.500	»	142.500	»
Peer Export (Filter)	»	132.500	»	142.500	»
Peer (Golden Super Kings)	»	132.500	»	142.500	»
Peter Stuyvesant Filter Superlong	»	132.500	»	142.500	»
Peter Stuyvesant Light & Mild	»	132.500	»	142.500	»
Peter Stuyvesant (K.S. Filter) (ast. e cart.)	»	132.500	»	142.500	»
Philip Morris K.S. Filter	»	132.500	»	142.500	»
Philip Morris Lights (Filter)	»	132.500	»	142.500	»
Philip Morris Super Lights (Filter Kings)	»	132.500	»	142.500	»
Philip Morris Ultra Lights (Filter Kings)	»	132.500	»	142.500	»
R1	»	132.500	»	142.500	»
R1 Slim Line	»	132.500	»	142.500	»
R6 Ultra (Filter)	»	132.500	»	142.500	»
Ranger Filter King Size	»	132.500	»	142.500	»
Ranger Filter Mild King Size	»	132.500	»	142.500	»
Reemtsma R6 100's International (Filter)	»	132.500	»	142.500	»
Reemtsma R6 (Filter)	»	132.500	»	142.500	»
Reval	»	132.500	»	142.500	»
Reval Filtre	»	132.500	»	142.500	»
Ronson King Size Virginia Blend (Filter)	»	132.500	»	142.500	»
Ronson Special Virginia Blend (Filter)	»	132.500	»	142.500	»
Roth Handle	»	132.500	»	142.500	»
Roth Handle Filter	»	132.500	»	142.500	»
Rothmans King Size Super Leggera	»	132.500	»	142.500	»
Rothmans K.S. (Filter Tipped)	»	132.500	»	142.500	»
Rothmans K.S.F. Special	»	132.500	»	142.500	»
Roy Filter K.S.	»	132.500	»	142.500	»
Salem Menthol (Filter)	»	132.500	»	142.500	»
Senior Service	»	132.500	»	142.500	»
Tobacco House n. 7 Wuerzig Und Mild	»	132.500	»	142.500	»

Vantage Ultra Lights (Filter)	da L.	132.500	a L.	142.500	il kg conv.le
Vantage (Filter)	»	132.500	»	142.500	»
Virginia Slims Lights (Filter)	»	132.500	»	142.500	»
Windsor De Luxe	»	132.500	»	142.500	»
Amazone Special Filter King Size 25	»	130.000	»	140.000	»
Excellence	»	130.000	»	140.000	»
Bastos De Luxe Filtre	»	127.500	»	137.500	»
De Bruine (Filter)	»	127.500	»	137.500	»
Cosmos	»	125.000	»	135.000	»
Gauloises Blondes Legeres	»	125.000	»	135.000	»
Gauloises Blondes (Filter)	»	125.000	»	135.000	»
Celtique Caporal	»	120.000	»	130.000	»
Gitanes Caporal	»	120.000	»	130.000	»
Gitanes Caporal Bout Filtre	»	120.000	»	130.000	»
Roxy 25 (Filter)	»	120.000	»	130.000	»
Amadis Export	»	110.000	»	117.500	»
Amadis Super Filtre	»	110.000	»	117.500	»
Gauloises Caporal	»	97.500	»	107.500	»
Gauloises Caporal Filtre	»	97.500	»	107.500	»
Gauloises Longues Filtre	»	97.500	»	107.500	»

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Sigari:

Toscano Originale	da L.	240.000	a L.	300.000	il kg conv.le
Antico Toscano	»	140.000	»	160.000	»
Toscani Extravecchi	»	120.000	»	140.000	»
Toscano Garibaldi	»	120.000	»	140.000	»
Toscani	»	108.000	»	124.000	»
Ammezzati Garibaldi	»	92.000	»	104.000	»
Toscanelli	»	60.000	»	68.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sigari:

J. Cortes High Class	da L.	520.000	a L.	580.000	il kg conv.le
Balmoral Aristocrates	»	330.000	»	340.000	»
Apostolado	»	196.000	»	210.000	»
Churchill Brazil	»	190.000	»	200.000	»
Henri Wintermans Red Seal	»	184.000	»	200.000	»
Ritmeester Ones	»	172.000	»	184.000	»
Churchill Senoritas n. 1	»	170.000	»	180.000	»
Churchill Havana	»	160.000	»	170.000	»
Henri Wintermans Excellentes	»	160.000	»	170.000	»
J. Cortes Club	»	148.000	»	158.000	»

Ritmeester Parmant	da L.	140.000	a L.	150.000	il kg conv.le
Hirschsprung Corona	»	136.000	»	148.000	»
Che	»	100.000	»	104.000	»
Corps Diplomatique	»	100.000	»	110.000	»
Willem II Olinda	»	96.000	»	100.000	»
Willem II Extra Senoritas	»	92.000	»	100.000	»
Agio Wilde Havanas	»	90.000	»	96.000	»
Brasil Dannemann Puros	»	80.000	»	84.000	»
Mercator Jupiter	»	76.000	»	80.000	»

Sigaretti:

Davidoff Cigarillos	da L.	200.000	a L.	220.000	il kg conv.le
Clubmaster Brasil n. 244	»	152.000	»	156.000	»
Henri Wintermans Wilde Havana	»	152.000	»	160.000	»
Dannemann Brasil Lonja	»	140.000	»	150.000	»
Dannemann Sumatra Lonja	»	140.000	»	150.000	»
Dannemann Sumatra Menor	»	130.000	»	140.000	»
Agio Filter Tip	»	120.000	»	128.000	»
Agio Junior Tip	»	120.000	»	128.000	»
Agio Mehari's	»	120.000	»	128.000	»
Café Creme Tip	»	120.000	»	128.000	»
Café Noir	»	120.000	»	128.000	»
Che	»	120.000	»	128.000	»
Willem II Entre Actos	»	110.000	»	120.000	»
Clubmaster Brasil n. 144	»	108.000	»	112.000	»
Clubmaster Sumatra n. 141	»	104.000	»	108.000	»
Agio City	»	100.000	»	108.000	»
Café Creme	»	100.000	»	108.000	»
Willem II Wilde Cigarillos	»	100.000	»	120.000	»
Bachschmidt Puros n. 2 Sumatra	»	96.000	»	104.000	»
Sumatra Dannemann Speciale	»	90.000	»	96.000	»
Agio Mini Mehari's Brasil	»	86.000	»	88.000	»
Agio Mini Mehari's Mild and Light	»	86.000	»	88.000	»
Pablo Cigarillos	»	84.000	»	92.000	»
Dannemann Especiais Brasil	»	80.000	»	84.000	»
Agio Mini Mehari's	»	78.000	»	80.000	»
Henri Wintermans Mini Havana	»	78.000	»	80.000	»

SIGARI E SIGARETTI ALTRI

(Tabella *C*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Sigari:

Cavour	da L.	160.000	a L.	180.000	il kg conv.le

Sigaretti:

* Branca	da L.	176.000	a L.	200.000	il kg conv.le
Avana	»	72.000	»	84.000	»
Toscanello Mild	»	72.000	»	84.000	»
Toscanello Sport	»	72.000	»	84.000	»
Linda	»	56.000	»	64.000	»
Burno	»	48.000	»	56.000	»

(Marche estere di produzione nazionale)

Sigari:

Tiparillo	da L.	138.000	a L.	150.000	il kg conv.le

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sigari:

Kentucky Kings (Rich Full Flavor)	da L.	210.000	a L.	220.000	il kg conv.le
Villiger Kiel Mild	»	152.000	»	160.000	»
Rillos	»	96.000	»	100.000	»

Sigaretti:

Hamlet	da L.	320.000	a L.	400.000	il kg conv.le

TABACCO DA FUMO

(Tabella *D*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Per sigarette:

Nazionale (50 pacchetti)	da L.	55.000	a L.	60.000	il kg conv.le

Per pipa:

Derby (20 scatole)	da L.	130.000	a L.	140.000	il kg conv.le
Executive Number One (20 scatole)	»	130.000	»	140.000	»
Personal Pipe (20 buste)	»	90.000	»	98.000	»
Italia (20 buste)	»	87.000	»	94.000	»
Golf (20 buste)	»	85.000	»	92.000	»
Golf (in buste da gr. 3)	»	85.000	»	92.000	»
Comune (50 pacchetti)	»	55.000	»	60.000	»
Forte (50 pacchetti)	»	55.000	»	60.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Per sigarette:

Old Holborn (20 buste)	da L.	105.000	a L.	110.000	il kg conv.le
Drum Excellent Milde Shag (25 buste)	»	87.500	»	92.500	»
Drum (25 buste)	»	87.500	»	92.500	»
Samson Milde Shag (25 buste)	»	87.500	»	92.500	»
Samson (25 buste)	»	87.500	»	92.500	»
Van Nelle Half Zwarc Shag (25 buste)	»	87.500	»	92.500	»
Manila Mild (20 buste)	»	76.000	»	82.000	»
Pall Mall (20 buste)	»	76.000	»	80.000	»
Gauloises Caporal (20 buste)	»	70.000	»	80.000	»

Per pipa:

Davidoff Danish Mixture (20 scatole)	da L.	300.000	a L.	340.000	il kg conv.le
Davidoff English Mixture (20 scatole)	»	300.000	»	340.000	»
Davidoff Scottish Mixture (20 scatole)	»	300.000	»	340.000	»
Benson & Hedges Mellow Mixture (20 scatole)	»	180.000	»	190.000	»
Dunhill Early Morning Pipe (20 scatole)	»	180.000	»	200.000	»
Dunhill London Mixture (20 scatole)	»	180.000	»	200.000	»
Dunhill My Mixture 965 (20 scatole)	»	180.000	»	200.000	»
Dunhill Night Cap (20 scatole)	»	180.000	»	200.000	»
Dunhill Standard Mixture Medium (20 scatole)	»	180.000	»	200.000	»
Dunhill Standard Mixture Mild (20 scatole)	»	180.000	»	200.000	»
Savinelli English Mixture Mild in Taste (20 scatole)	»	180.000	»	185.000	»
Savinelli Extra Mild in Taste (20 scatole)	»	180.000	»	185.000	»
Sullivan Special Mixture (20 scatole)	»	180.000	»	200.000	»
Dunhill Mild Aromatic (20 buste)	»	150.000	»	160.000	»
Dunhill Mild Blend (20 buste)	»	150.000	»	160.000	»
Dunhill Rubbed Flake (20 buste)	»	150.000	»	160.000	»
Erinmore Mixture Murrays (20 scatole)	»	150.000	»	160.000	»
Erinmore Mild And Mellow Murrays (20 buste)	»	140.000	»	150.000	»
Erinmore Mixture Murrays (20 buste)	»	140.000	»	150.000	»
Flying Dutchmann Aromatic (20 scatole)	»	140.000	»	150.000	»
Flying Dutchmann Regular (20 scatole)	»	140.000	»	150.000	»
King Charles Smoking Mixture (20 scatole)	»	120.000	»	125.000	»
Larsen Flake Cut (Mild & Sweet) (20 scatole)	»	120.000	»	125.000	»
Radford's Wild Honey (Blend n. 55) (20 scatole)	»	120.000	»	125.000	»
Neptune (Mild Mixture) (10 scatole)	»	118.000	»	120.000	»
Half and Half (20 pacchetti)	»	116.000	»	120.000	»
Borkum Riff Black Cavendish (20 buste)	»	115.000	»	130.000	»
Borkum Riff Ultraligth (20 buste)	»	115.000	»	130.000	»
Amphora Black Cavendish (20 buste)	»	106.000	»	110.000	»
Amphora Golden Cavendish (20 buste)	»	106.000	»	110.000	»
Amphora Scotch Whisky (20 buste)	»	106.000	»	110.000	»
Amphora Ultra Mild (20 buste)	»	106.000	»	110.000	»
Egberts 44 (20 buste)	»	106.000	»	110.000	»
Mac Baren Black Ambrosia (Aromatic) (20 buste)	»	106.000	»	116.000	»
Mac Baren Golden Ambrosia (20 buste)	»	106.000	»	116.000	»
Neptune (20 buste)	»	106.000	»	110.000	»
Park Lane n. 7 (20 buste)	»	106.000	»	110.000	»
Skandinavik Coffee (20 buste)	»	106.000	»	116.000	»
Troost Black Cavendish (20 buste)	»	106.000	»	110.000	»
Borkum Riff Wiskey (20 buste)	»	105.000	»	120.000	»
Amphora Full Aromatic (20 buste)	»	100.000	»	104.000	»
Amphora Mild Aroma (20 buste)	»	100.000	»	104.000	»
Amphora Regular (20 buste)	»	100.000	»	104.000	»
Amphora Rich Aromatic (20 buste)	»	100.000	»	104.000	»

Clan Full Aromatic (20 buste)	da L.	100.000	a L.	104.000	il kg conv.le
Clan Light Natural (20 Buste)	»	100.000	»	104.000	»
Holger Danske Black and Bourbon (Luxury Blend) (20 buste)	»	100.000	»	105.000	»
Hollandia (20 buste)	»	100.000	»	104.000	»
Larsen's Virginia Flowers (Mild & Sweet) (20 buste)	»	100.000	»	105.000	»
Mac Baren's Golden Blend (20 buste)	»	100.000	»	110.000	»
Mac Baren's Mixture (20 buste)	»	100.000	»	110.000	»
Schippers Tabak Speciaal (20 buste)	»	100.000	»	104.000	»
Skandinavik Mildly Aromatic (20 buste)	»	100.000	»	110.000	»
Skandinavik Mixture (20 buste)	»	100.000	»	110.000	»
Skandinavik Regular (20 buste)	»	100.000	»	110.000	»
Sweet Dublin Black Cavendish (20 buste)	»	100.000	»	110.000	»
Sweet Dublin Irish Wiskey (20 buste)	»	100.000	»	110.000	»
Troost Aromatic (20 buste)	»	100.000	»	104.000	»
Amsterdamer (20 buste)	»	90.000	»	100.000	»
Sail Aromatic Cavendish (20 buste)	»	90.000	»	104.000	»

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICARE
(Tabella *E*)
Prodotti esteri
(Marche estere)

Tabacco da fiuto:

Ozona Snuff (Menthol) (200 scatolette)	da L.	100.000	a L.	120.000	il kg conv.le
Gletscher Prise Snuff (5 scatole)	»	80.000	»	90.000	»

Art. 2.

Viene modificata come segue la denominazione delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati di provenienza da Paesi delle Comunità europee:

Sigarette:

da «Now (Filter)» a «Now Ultra Low Tar (Filter)»;
da «Kim Ultra» a «Kim Ultra Slim»;
da «R1 Slim Line» a «Reemtsma R1 Slim Line Modern Mild (Filter)»;
da «R1» a «Reemtsma R1 International Ultra Mild (Filter)»;
da «Davidoff (Filter)» a «Davidoff Magnum (Filter)»;
da «Reemtsma R6 (Filter)» a «Reemtsma R6 International Light (Filter)»;
da «Reemtsma R6 100's International (Filter)» a «Reemtsma R6 International 100's Light (Filter)»;
da «Tobacco House n. 7 Wuerzig Und Mild» a «Tobacco House n. 7 Full Flavour Tobaccos».

Tabacco da fumo:

da «Condor Ready Rubbed» a «Condor Mild Blend».

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1988
Registro n. 11 Monopoli, foglio n. 80

88A4486

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 8 novembre 1988.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;

Vista l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale si è stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1;

Visto il successivo decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale il suddetto termine è stato prorogato al 31 marzo 1986;

Visto l'art. 1, comma 10-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, con il quale il predetto termine del 31 marzo 1986 è stato prorogato al 31 marzo 1987;

Visto l'art. 20 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, con il quale, a modifica dell'art. 1, comma 10-*ter*, del citato decreto-legge n. 786/1985, il termine è stato fissato al 31 dicembre 1986, data di entrata in vigore della medesima legge 1° dicembre 1986, n. 870;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 sopra indicato;

Visto l'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, così come modificato dal citato decreto-legge n. 16/1987, in particolare il comma 10, ai sensi del quale il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto merci su strada sia adeguato alla domanda;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987, di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1986;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1988 con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988, di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1988 con il quale è stato prorogato al 15 novembre 1988 il termine del 30 settembre 1988 di cui al predetto decreto ministeriale 28 marzo 1988;

Ritenuta l'opportunità, in attesa della emanazione dei provvedimenti di definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, di prorogare ulteriormente al 31 gennaio 1989, il termine di sospensione di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese fino alla emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9;

Visto il citato decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1986 il termine di cui al predetto decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Visto il citato decreto ministeriale 27 marzo 1986 con il quale è stato prorogato al 30 giugno 1986 il termine del 31 marzo 1986 di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 1986;

Visto il citato decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine del 30 giugno 1986 di cui al citato decreto ministeriale 27 marzo 1986;

Visto il citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987 di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2;

Visto il citato decreto ministeriale 28 marzo 1988 con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988, di cui al citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1988 con il quale è stato prorogato al 15 novembre 1988 il termine del 30 settembre 1988 di cui al citato decreto ministeriale 28 marzo 1988, art. 2;

Ritenuta l'opportunità — in attesa della definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto — di mantenere in vigore fino al 31 gennaio 1989 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1988;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 è prorogato al 31 gennaio 1989.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1988 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 gennaio 1989.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1988

Il Ministro: SANTUZ

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, concernente fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali:

«Art. 1. — Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso; oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393:

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri;

autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

— Il D.M. 18 gennaio 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1986.

— Il D.L. n. 786/1985 concerne misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1986).

— La legge n 870/1986 reca: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti».

— Il testo dell'intero art. 9 del già citato D.M. 4 luglio 1985 è il seguente:

«Art. 9. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 12 marzo 1984).

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:

a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;

b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ad eredi in linea diretta o collaterali;

c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazioni;

d) ristrutturazione di azienda in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto».

— Il D.M. 27 marzo 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986.

— Il D.M. 23 dicembre 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986.

— Il D.M. 28 marzo 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1988.

— Il D.M. 21 settembre 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 26 settembre 1988.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 1 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2 del D.M. 28 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1988, è il seguente:

«Art. 2. — Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1987 continuano ad applicarsi fino alla data del 30 settembre 1988».

88A4491

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 18 ottobre 1988.

Pagamento a favore dei produttori non associati dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio d'oliva.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visti i regolamenti CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966 e n. 2261/84 del 17 luglio 1984, che stabiliscono le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni dei produttori dell'olio di oliva;

Considerato che a favore degli oleicoltori associati ad organizzazioni di produttori è stato già corrisposto, per la campagna 1986-87 l'anticipo dell'aiuto secondo quanto disposto dall'art. 12 del citato regolamento n. 2261/84;

Considerato che, al contrario, non si è potuto procedere ad alcun pagamento dell'aiuto a favore dei produttori non associati, esclusi normativamente dal regime di anticipo;

Visto l'art. 14, punto 5, del citato regolamento n. 2261/84 nel quale è stabilito che lo Stato membro, ai fini delle verifiche e dei controlli della produzione degli oleicoltori che non sono membri di un'organizzazione di produttori, utilizza anche gli schedari computerizzati;

Ritenuto di dover eliminare in via definitiva tale situazione di sperequazione, pur nel rispetto della normativa vigente;

Considerata la necessità di consentire il pagamento, in favore dei produttori non associati, dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva ai medesimi spettante;

Ritenuto che ai sensi del predetto regolamento n. 2261/84 l'A.I.M.A. deve effettuare i controlli diretti a verificare l'attendibilità della capacità produttiva degli oliveti dichiarati dai produttori interessati, utilizzando i dati risultanti negli archivi computerizzati nonché quelli risultanti dalle rilevazioni effettuate ai fini della realizzazione dello schedario oleicolo;

Considerato che l'Aima si avvale per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 14, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 2261/84 dell'Age-Control ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento CEE n. 2262/84;

Decreta:

Art. 1.

L'A.I.M.A. è autorizzata a corrispondere ai produttori non associati, per le domande di aiuto alla produzione dell'olio di oliva presentate dagli stessi, una quota di aiuto alla produzione dell'olio di oliva pari al risultato derivante dalla applicazione delle rese CEE, previste per ogni campagna, applicate al numero degli olivi in produzione ricavabile dai dati in possesso dell'A.I.M.A.

Art. 2.

È abrogato l'ultimo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 2 gennaio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1988

Il Presidente: MANNINO

88A4461

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988, il sig. Labarile Pasquale, dirigente superiore in servizio presso la corte di appello di Perugia è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale delle Marche e Umbria, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del dirigente superiore dott. Riccitiello Antonio.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988, la sig.na Tedeschi Maria Pia, educatore in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, è stata nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione dell'educatore Vigilante Giovanni.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988, Macrì Pasquale, segretario giudiziario presso la pretura di Torino e Squeo Costantino, segretario giudiziario presso l'ufficio di sorveglianza di Novara, sono stati nominati componenti della commissione elettorale circoscrizionale del Piemonte-Valle d'Aosta per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione rispettivamente del direttore di sezione di cancelleria Modonese Renato e del segretario giudiziario Rinaldi Ettore.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988, Iona Antonino, ragioniere capo presso l'ispettorato distrettuale adulti di Palermo, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Sicilia, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del sig. Faramo Orazio.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1988, Bologna Silvana, direttore di sezione di cancelleria presso la pretura di L'Aquila è stata nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale degli Abruzzi, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del direttore di sezione di cancelleria Galgani Daniele.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1988, D'Orio Fortunato, coadiutore dattilografo giudiziario presso il tribunale di Genova, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Liguria, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del segretario Veardo Andrea.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1988, Riccio Renato, segretario giudiziario in servizio presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Campania e del Molise, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del segretario Ciuoffo Salvatore.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1988, Del Mastro Giovanni, segretario in servizio presso la pretura di Napoli, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Campania e Molise, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del direttore di sezione Zaccariello Nicola.

88A4488

MINISTERO DEL TESORO

N. 216

Corso dei cambi del 7 novembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1326,80	1326,80	1327 —	1326,80	1326,80	—	1327,11	1326,80	1326,80	1326,80
Marco germanico	743,14	743,14	743,10	743,14	743,14	—	743,13	743,14	743,14	743,14
Franco francese	217,81	217,81	217,70	217,81	217,81	—	217,83	217,81	217,81	217,81
Fiorino olandese	658,94	658,94	659 —	658,94	658,94		658,95	658,94	658,94	658,94
Franco belga	35,453	35,453	35,465	35,453	35,453	—	35,464	35,453	35,453	35,45
Lira sterlina	2355,20	2355,20	2355 —	2355,20	2355,20	—	2355,20	2355,20	2355,20	2355,20
Lira irlandese	1986,60	1986,60	1987,50	1986,60	1986,60	—	1987,20	1986,60	1986,60	—
Corona danese	192,85	192,85	192,90	192,85	192,85	—	192,85	192,85	192,85	192,85
Dracma	9,035	9,035	9,04	9,035	—	—	9,034	9,035	9,035	—
E.C.U.	1541 —	1541 —	1541,15	1541 —	1541 —	—	1541,07	1541 —	1541 —	1541 —
Dollaro canadese	1073,75	1073,75	1077 —	1073,75	1073,75	—	1074,20	1073,75	1073,75	1073,75
Yen giapponese	10,639	10,639	10,65	10,639	10,639	—	10,638	10,639	10,639	10,63
Franco svizzero	886,80	886,80	887,25	886,80	886,80	—	886,90	886,80	886,80	886,80
Scellino austriaco	105,68	105,68	105,70	105,68	105,68	—	105,69	105,68	105,68	105,68
Corona norvegese	199,65	199,65	199,90	199,65	199,65	—	199,74	199,65	199,65	199,65
Corona svedese	214,72	214,72	214,50	214,72	214,72	—	214,64	214,72	214,72	214,72
FIM	315 —	315 —	314,80	315 —	315 —	—	314,95	315 —	315 —	—
Escudo portoghese	8,955	8,955	8,96	8,955	8,955	—	8,967	8,955	8,955	8,95
Peseta spagnola	11,285	11,285	11,28	11,285	11,285	—	11,287	11,285	11,285	11,28
Dollaro australiano	1100.75	1100.75	1101,50	1100,75	1100,75	—	1100,20	1100,75	1100,75	1100.75

Media dei titoli del 7 novembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,050
» 9% » » 1976-91	99,900
» 10% » » 1977-92	101,200
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,775
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,600
» » » 22- 6-1987/91	86,550
» » » 18- 3-1987/94	73,550
» » » 21- 4-1987/94	72,550
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,255
» » » 10% 18- 4-1987/92	100,250
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95,350
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	92,700
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	102,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88 —
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,500
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,150
» » » » 18-10-1985/90	99,300
» » » » 1-11-1983/90	101,400
» » » » 18-11-1985/90	99,125
» » » » 1-12-1983/90	101,150
» » » » 18-12-1985/90	99,575
» » » » 1- 1-1984/91	101,125
» » » » 17- 1-1986/91	99,350
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,125
» » » » 1- 3-1984/91	100 —
» » » » 18- 3-1986/91	99,125
» » » » 1- 4-1984/91	100,125
» » » » 1- 5-1984/91	100,175
» » » » 1- 6-1984/91	100,150
» » » » 1- 7-1984/91	99,700
» » » » 1- 8-1984/91	99,575
» » » » 1- 9-1984/91	99,600
» » » » 1-10-1984/91	99,750
» » » » 1-11-1984/91	99,850
» » » » 1-12-1984/91	99,200
» » » » 1- 1-1985/92	100,025
» » » » 1- 2-1985/92	98,700
» » » » 18- 4-1986/92	97 —
» » » » 19- 5-1986/92	96,600
» » » » 20- 7-1987/92	97,450
» » » » 19- 8-1987/92	97,950
» » » » 1-11-1987/92	97,900
» » » » 1-12-1987/92	97,850
» » » » 18- 6-1986/93	95,700
» » » » 17- 7-1986/93	96,425
» » » » 19- 8-1986/93	95,575
» » » » 18- 9-1986/93	96,150
» » » » 20-10-1986/93	96,600
» » » » 19-12-1986/93	96,875
» » » » 18-11-1987/93	96,400
» » » » 1- 1-1988/93	97,125
» » » » 1- 2-1988/93	97,050
» » » » 1- 3-1988/93	97,025
» » » » 1- 4-1988/93	97,450
» » » » 1-10-1987/94	97,900
» » » » 1- 2-1985/95	98,100
» » » » 1- 3-1985/95	93,600
» » » » 1- 4-1985/95	93,300
» » » » 1- 5-1985/95	93,150
» » » » 1- 6-1985/95	93,300
» » » » 1- 7-1985/95	94,850
» » » » 1- 8-1985/95	95 —
» » » » 1- 9-1985/95	95,250
» » » » 1-10-1985/95	95,500
» » » » 1-11-1985/95	95,875
» » » » 1-12-1985/95	95,925
» » » » 1- 1-1986/96	95,925
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,875
» » » » 1- 2-1986/96	95,800

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,400
» » » » 1- 4-1986/96	94,250
» » » » 1- 5-1986/96	94,150
» » » » 1- 6-1986/96	94,200
» » » » 1- 7-1986/96	94,675
» » » » 1- 8-1986/96	94,800
» » » » 1- 9-1986/96	94,500
» » » » 1-10-1986/96	94,875
» » » » 1-11-1986/96	95,500
» » » » 1-12-1986/96	95,975
» » » » 1- 1-1987/97	95,925
» » » » 1- 2-1987/97	96,700
» » » » 18- 2-1987/97	94,475
» » » » 1- 3-1987/97	95,450
» » » » 1- 4-1987/97	95,375
» » » » 1- 5-1987/97	95,475
» » » » 1- 6-1987/97	95,250
» » » » 1- 7-1987/97	95,150
» » » » 1- 8-1987/97	95,175
» » » » 1- 9-1987/97	97,650
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100,225
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,500
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,925
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,900
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,525
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,400
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,800
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,100
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,400
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,125
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,600
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,100
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,550
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,700
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,500
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,250
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,550
» » » 9,15% 1- 5-1990	98,500
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,550
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,600
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,900
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,500
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,075
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,675
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,150
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,150
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,125
» » » 9,25% 1-10-1990	96,775
» » » 11,50% 1-10-1990	99,825
» » » 9,25% 1-11-1990	97,100
» » » 9,25% 1-12-1990	97 —
» » » 12,50% 1- 3-1991	105 —
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,650
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,700
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,250
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,150
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,975
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,725
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,825
» » » 10,50% 1- 5-1992	98,675
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,775
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,600
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,450
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,800
» » » » 1983/90 11,50%	107 —
» » » » 1984/91 11,25%	107 —
» » » » 1987/91 8,75%	99,500
» » » » 1984/92 10,50%	107,050
» » » » 1985/93 9,60%	104,400
» » » » 1985/93 9,75%	105,350
» » » » 1985/93 9,00%	102,475
» » » » 1985/93 8,75%	101,700
» » » » 1986/94 8,75%	101,550
» » » » 1986/94 6,90%	94,350
» » » » 1987/94 7,75%	96 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M07118

N. 217

Corso dei cambi dell'8 novembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1324,650	1324,650	1324,70	1324,650	1324,650	1324,65	1324,850	1324,650	1324,650	1324,65
Marco germanico	743,010	743,010	743,50	743,010	743,010	743,01	742,960	743,010	743,010	743,01
Franco francese	217,820	217,820	217,80	217,820	217,820	217,82	217,800	217,820	217,820	217,82
Fiorino olandese	658,770	658,770	659 —	658,770	658,770	658,77	658,800	658,770	658,770	658,77
Franco belga	35,458	35,458	35,469	35,458	35,458	35,45	35,460	35,458	35,458	35,45
Lira sterlina	2355,200	2355,200	2357 —	2355,200	2355,200	2355,20	2355,800	2355,200	2355,200	2355,20
Lira irlandese	1987,150	1987,150	1987,50	1987,150	1987,150	1987,15	1987,050	1987,150	1987,150	—
Corona danese	192,870	192,870	192,85	192,870	192,870	192,87	192,850	192,870	192,870	192,87
Dracma	9,027	9,027	9,04	9,027	9,027	—	9,028	9,027	9,027	—
E.C.U.	1541,550	1541,550	1541,75	1541,550	1541,550	1541,55	1541,300	1541,550	1541,550	1541,55
Dollaro canadese	1072,650	1072,650	1072 —	1072,650	1072,650	1072,65	1073 —	1072,650	1072,650	1072,65
Yen giapponese	10,577	10,577	10,59	10,577	10,577	10,57	10,572	10,577	10,577	10,57
Franco svizzero	886 —	886 —	887 —	886 —	886 —	886 —	886,300	886 —	886 —	886 —
Scellino austriaco	105,669	105,669	105,70	105,669	105,669	105,66	105,670	105,669	105,669	105,66
Corona norvegese	199,370	199,370	199,50	199,370	199,370	199,37	199,480	199,370	199,370	199,37
Corona svedese	214,590	214,590	214,50	214,590	214,590	214,59	214,520	214,590	214,590	214,59
FIM	314,850	314,850	314,80	314,850	314,850	314,85	314,920	314,850	314,850	—
Escudo portoghese	8,956	8,956	8,96	8,956	8,956	8,95	8,962	8,956	8,956	8,95
Peseta spagnola	11,276	11,276	11,29	11,276	11,276	11,27	11,280	11,276	11,276	11,27
Dollaro australiano	1101,150	1101,150	1100 —	1101,150	1101,150	1101,15	1101,200	1101,150	1101,150	1101,15

Media dei titoli dell'8 novembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,900
» 10% » » 1977-92	101,200
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,775
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,600
» » » 22- 6-1987/91	86,550
» » » 18- 3-1987/94	73,550
» » » 21- 4-1987/94	72,550
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,250
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96 —
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,350
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88 —
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,200
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,150
» » » » 18-10-1985/90	99,275
» » » » 1-11-1983/90	101,300
» » » » 18-11-1985/90	99,250
» » » » 1-12-1983/90	101,500
» » » » 18-12-1985/90	99,675
» » » » 1- 1-1984/91	101,125
» » » » 17- 1-1986/91	99,150
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,050
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	99,975
» » » » 1- 5-1984/91	100,200
» » » » 1- 6-1984/91	100,150
» » » » 1- 7-1984/91	99,700
» » » » 1- 8-1984/91	99,575
» » » » 1- 9-1984/91	99,550
» » » » 1-10-1984/91	99,750
» » » » 1-11-1984/91	99,800
» » » » 1-12-1984/91	99,200
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	99,600
» » » » 18- 4-1986/92	96,600
» » » » 19- 5-1986/92	96,500
» » » » 20- 7-1987/92	97,450
» » » » 19- 8-1987/92	97,950
» » » » 1-11-1987/92	97,900
» » » » 1-12-1987/92	97,725
» » » » 18- 6-1986/93	95,500
» » » » 17- 7-1986/93	96,450
» » » » 19- 8-1986/93	95,600
» » » » 18- 9-1986/93	96,150
» » » » 20-10-1986/93	96,475
» » » » 19-12-1986/93	96,350
» » » » 18-11-1987/93	96,850
» » » » 1- 1-1988/93	96,850
» » » » 1- 2-1988/93	96,975
» » » » 1- 3-1988/93	97 —
» » » » 1- 4-1988/93	97,475
» » » » 1-10-1987/94	97,850
» » » » 1- 2-1985/95	98,150
» » » » 1- 3-1985/95	93,400
» » » » 1- 4-1985/95	93,250
» » » » 1- 5-1985/95	93,125
» » » » 1- 6-1985/95	93,200
» » » » 1- 7-1985/95	94,800
» » » » 1- 8-1985/95	94,875
» » » » 1- 9-1985/95	95,125
» » » » 1-10-1985/95	95,400
» » » » 1-11-1985/95	95,850
» » » » 1-12-1985/95	95,925
» » » » 1- 1-1986/96	95,750
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,050
» » » » 1- 2-1986/96	95,725

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,275
» » » » 1- 4-1986/96	94,150
» » » » 1- 5-1986/96	94,075
» » » » 1- 6-1986/96	94,300
» » » » 1- 7-1986/96	94,650
» » » » 1- 8-1986/96	94,625
» » » » 1- 9-1986/96	94,350
» » » » 1-10-1986/96	94,850
» » » » 1-11-1985/96	95,500
» » » » 1-12-1986/96	95,975
» » » » 1- 1-1987/97	95,900
» » » » 1- 2-1987/97	95,750
» » » » 18- 2-1987/97	95,475
» » » » 1- 3-1987/97	95,450
» » » » 1- 4-1987/97	94,350
» » » » 1- 5-1987/97	94,400
» » » » 1- 6-1987/97	95,250
» » » » 1- 7-1987/97	95 —
» » » » 1- 8-1987/97	95,450
» » » » 1- 9-1987/97	97,500
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100,250
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,600
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,875
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,775
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,500
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,400
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,800
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,225
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,575
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,150
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,700
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,850
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,550
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,750
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,575
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,325
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,525
» » » 9,15% 1- 5-1990	98,500
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,550
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,675
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,700
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,850
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,450
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,100
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,675
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,075
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,150
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,700
» » » 9,25% 1-10-1990	96,775
» » » 11,50% 1-10-1990	99,825
» » » 9,25% 1-11-1990	97,050
» » » 9,25% 1-12-1990	97,075
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,650
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,850
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,550
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,375
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,250
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,850
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,900
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,050
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,775
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,050
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,450
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,925
» » » » 1983/90 11,50%	106,975
» » » » 1984/91 11,25%	106,975
» » » » 1987/91 8,75%	99,500
» » » » 1984/92 10,50%	107,075
» » » » 1985/93 9,60%	104,350
» » » » 1985/93 9,75%	105,200
» » » » 1985/93 9,00%	102,475
» » » » 1985/93 8,75%	101,700
» » » » 1986/94 8,75%	101,550
» » » » 1986/94 6,90%	94,350
» » » » 1987/94 7,75%	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M08118

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1988, la sig.na Visentin Lucia Elisabetta, quarta qualifica funzionale, è stata nominata membro della commissione elettorale centrale, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, in sostituzione del dott. Graziani Mario, in aspettativa per motivi di salute.

88A4479

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco delle domande presentate al Ministero in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1973, n. 1065, sulla disciplina delle attività sementiere.

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
I.S.E.A. S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona)	*Mais:* Lustar Tanagra Maral Lamont Orbit Carlton
Funk Seeds Int. - Bloomington, Illinois (U.S.A.)	*Sorgo:* Iade G. 1990
Callahan Entrepises Inc. - Westfield, Indiana (U.S.A.)	*Soia:* Candia
Agra Società del seme S.r.l. - Massalombarda (Ravenna)	*Soia:* Aura
Jacques Seed Co. - Prescott, Wisconsin (U.S.A.)	*Soia:* Iside Fenice
Dott. Janos Lazanyi - Kargac (Ungheria)	*Sorgo:* Bovital
University of Guelph - Guelph, Ontario (U.S.A.)	*Soia:* Opale
Cermis - Centro ricerche e sperimentazione per il miglioramento vegetale «N. Strampelli» - Tolentino (Macerata)	*Orzo:* 1° Giugno
E.N.E.A. - Roma e Cermis - Centro ricerche e sperimentazione per il miglioramento vegetale «N. Strampelli» - Tolentino (Macerata)	*Orzo:* Maggiodoro Digersano *Frumento duro:* Crispiero
E.N.E.A. - Roma	*Frumento tenero:* Genoa Maestra *Frumento duro:* Perseo
Istituto sperimentale per la ceralicoltura - Roma	*Frumento duro:* Ofanto Tavoliere *Orzo* Trebbia
Lugano Leonardo Emiliana Venieto frumenti S.r.l. - Tortona (Alessandria)	*Frumento tenero:* Titano
Bayeriche Pflanzenzuchtgesellschaft e G. & Co. - Muenchen (R.F.T.)	*Orzo:* Pamir
Semundo B.V. - Ulrum (Olanda)	*Orzo:* Argali
Slovosivo - Bratislavia (Cecoslovacchia)	*Frumento tenero:* Rita
E.N.E.A. - Roma e I.S.E.A. - Falconara Marittima (Ancona)	*Frumento tenero:* Bruno Libra Loma Veda Zoro
Manara Fabio - Oppeano (Verona)	*Frumento tenero:* Primo
Di Frassineto Roberto e Francesca - Montagnana (Arezzo)	*Frumento duro:* Fenix *Frumento tenero:* Calodine
I.S.E.A. - Falconara Marittima (Ancona)	*Pisello:* Orfeo *Orzo:* Arianna
Rustica Semences - Blagnac (Francia)	*Colza:* Cristal Saphir *Frumento duro:* Poncho *Frumento tenero:* Milos
Associazione produttori dell'oltrepo vogherese - Voghera	*Frumento tenero:* Sara
Groupement Agricole Essonois - Maisse (Francia)	*Frumento duro:* Primadur Neodur
Dr. Guarneri Roberto - Traversetolo (Parma)	*Trifoglio incarnato:* Contea Inta
Società di ricerca Clovis Matton - Avelgen (Belgio)	*Orzo:* Candida
Serasem - Perenchies (Francia)	*Frumento tenero:* Fandango Artaban *Triticale:* Torpedo *Orzo:* Rebelle Marianne
Andree Blondeau - Bersèe (Francia)	*Orzo:* Flash
Saatzucht Dr.h. c. R. Carsten - Bad Schwartau (R.F.T.)	*Orzo:* Maltina
Consorzio provinciale per la valorizzazione delle produzioni agricole «M. Neri» - Imola (Bologna)	*Frumento tenero:* Savena
W. Weibyll - Landskrona (Svezia)	*Colza* Dubla

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Grasslands Division - New Zealand	*Dattile:* Kara
Coopsementi S.r.l. - Sossano (Vicenza)	*Orzo:* Red, Fox
Verneuil Recherche - Verneuil l'Etang (Francia)	*Orzo:* Glenan
	Frumento duro: Keops
	Frumento tenero: Pistou
Hazera Seeds Ltd. - Haifa (Israele)	*Frumento duro:* Inbar
Triumph Seed Italia S.p.a. - Fucecchio (Firenze)	*Frumento duro:* Ariete, Bilancia, Sagittario
Agri Obtentions S.A. della I.N.R.A. - La Miniere - Boite Postale 46 - 78280 Guyancourt - France	*Pisello da foraggio:* Frilene, Amac

88A4477

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1988 la riscossione del carico tributario di L. 81.298.000, dovuto dalla S.r.l. DMP Electronics, con sede in Teramo, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Teramo, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1988 la riscossione del carico tributario di L. 105.943.334, dovuto dalla S.p.a. Sad Plastic, con sede in Teramo, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Teramo, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

88A4465

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Valmontone.

Con decreto interministeriale n. 384 in data 4 luglio 1988 viene rettificato il precedente decreto 20 agosto 1982, n. 99, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 13 settembre 1982, relativo alla sdemanializzazione dell'ex campo di tiro a segno sito in Valmontone (Roma), riportato al nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 10, particelle 313, 314 e 315 della superficie di Ha 1.19.60.

Infatti, l'ufficio tecnico erariale di Roma, a seguito di successivi rilevamenti catastali, ha accertato che l'esatta superficie dell'immobile in questione è di Ha 1.11.96 anziché Ha 1.19.60.

88A4478

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni .... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189